

## DELIBERA N. 302/24/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PONTINVREA (SV) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*";

VISTA la nota del 19 giugno 2024 (prot. n. 0168723), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pontinvrea (SV) su segnalazione della candidata consigliera avvocato Simona Noceto, lista "Pontinvrea Rinasce – Insieme si può", nei confronti del Sindaco uscente, signor Matteo Camiciottoli, candidato Sindaco della Lista "Si Amo Pontinvrea". La segnalazione è pervenuta all'Autorità (prot. n. 0159958 del 10 giugno 2024) e dall'Autorità è stata inoltrata al Comitato (prot. n. 0161743 dell'11 giugno). L'esponente ha segnalato l'asserita inaugurazione della pista di elisoccorso, in data 8 giugno 2024, alla presenza di pubblico e del Consigliere comunale sig. Giorgio Cazzola, evidenziando che *"l'ultimazione dei lavori di realizzazione di tale manufatto costituisce anche punto del programma elettorale della Lista n.2", "Si Amo Pontinvrea"*. Con nota del 12 giugno 2024, trasmessa anche all'Autorità (prot.n. 0162941), il Comitato ha chiesto al Sindaco di Pontinvrea chiarimenti e controdeduzioni in merito ai fatti segnalati;

ESAMINATE le memorie difensive, acquisite dal Comitato il 13 giugno e trasmesse dal Comune anche all'Autorità (prot. n. 0164007), con le quali il Sindaco di Pontinvrea ha rilevato quanto segue:

- l'8 giugno è stato fatto il collaudo dell'elisoccorso, testando la funzionalità del servizio;
- la data del collaudo è stata stabilita dalle Autorità del 118, e *"Per mera sicurezza, [...] i tecnici hanno ritenuto fosse più sicuro rimandare il collaudo medesimo al giorno successivo"*;
- il Sindaco ha dato notizia del collaudo al candidato Sindaco *"della lista opposta"* due volte, *"una volta personalmente e l'altra via messaggio (che si allega)"*;
- poiché l'Amministrazione doveva essere rappresentata, il Sindaco, essendo assente, ha incaricato *"il Consigliere Giorgio Cazzola (addetto ai lavori pubblici) all'accoglienza dei responsabili del 118 e a presenziare e sorvegliare il collaudo"*;
- il Sindaco ha dovuto seguire le indicazioni del 118 e, pertanto, *"tale condotta non può minimamente ritenersi configurare violazione ex art. 9 comma 1 della legge 28/2000"*;

PRESO ATTO che con nota del 12 giugno 2024 l'esponente avvocato Simona Noceto ha integrato la segnalazione comunicando che 2 foto relative all'evento riguardante la pista di elisoccorso erano state *<<postate sulla pagina di Facebook "Visit Pontinvrea" la cui foto del profilo è il simbolo del Comune>>*. Il Comitato, a seguito dell'integrazione dell'esposto, con nota in data 13 giugno, trasmessa anche all'Autorità

(prot. n. 0164236), ha invitato il Sindaco di Pontinvrea a trasmettere chiarimenti e controdeduzioni in merito ai fatti segnalati;

VISTA la memoria del 14 giugno, trasmessa anche all'Autorità (prot. n. 0165353) con la quale il Sindaco di Pontinvrea ha riscontrato la richiesta del Comitato rilevando quanto segue:

- ha innanzitutto ribadito che la data del collaudo è stata stabilita dal servizio 118, di non aver presenziato all'evento, che la partecipazione di un membro dell'Amministrazione ha risposto all'esigenza rappresentata dai dirigenti del 118 e che, pertanto, *“non era possibile per l'Amministrazione in carica sottrarsi dall'essere presente all'evento”*;
- il Sindaco ha quindi insistito sulla rilevanza del servizio di elisoccorso, specificando al riguardo: *“È un'opera importantissima per la vita dei cittadini pontesini e pertanto non poteva essere differita la data del collaudo. Basti pensare, nello specifico che alcuni giorni dopo rispetto al collaudo medesimo, l'elicottero è servito per un intervento d'urgenza di cui le cronache dei giornali hanno scritto”*;
- quanto all'asserita attività di propaganda a mezzo social, il Sindaco ha precisato che *“La pagina Facebook in questione non è mia e nemmeno ne sono l'amministratore”*, e che *“Peraltro, il post e le foto in questione si limitano a riprodurre l'attività di collaudo”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la*

*conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che sul sito *“Visit Pontinvrea”* [https://www.facebook.com/visitpontinvrea/?locale=it\\_IT](https://www.facebook.com/visitpontinvrea/?locale=it_IT) *“appare non solo in primo piano, ma anche in tutti i post caricati, il logo del Comune di Pontinvrea”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che sul sito *“Visit Pontinvrea”* risultano pubblicati contenuti non conformi alle previsioni di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, rilevando quanto segue: *“sul sito social, sopra richiamato, appaiono notizie e foto relative ad attività svolte nel Comune, come, ad esempio, la notizia del collaudo dell'eliporto per l'atterraggio anche notturno dei mezzi di soccorso del 118, notizia contrassegnata dal logo del Comune di Pontinvrea con affianco “Visit Pontinvrea è con Matteo Camiciottoli”, un post del 1 giugno 2024 riportante l'evento della Ciliegiate in cui appare inconfutabilmente il logo del Comune, ed ancora un post del Sindaco uscente del 02.05.2024 dal titolo: “In vista della fine del mandato, il Sindaco terrà una diretta sulla propria pagina Facebook per raccontare quanto fatto e quanto affrontato in questi cinque anni. Appuntamento lunedì 6 Maggio alle ore 20:30” con tanto di locandina riportante la foto e le scritte IL SINDACO RISPONDE - IL BILANCIO DI QUESTI 5 ANNI - LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 20:30 - DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI MATTEO CAMICIOTTOLI”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha *“rilevato che i post erano ancora visibili al momento dell'esposto e dunque la segnalazione non può ritenersi tardiva, costituendo la data di pubblicazione esclusivamente elemento identificativo dei post”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha *“rilevato che i diversi post sul canale social Facebook ‘Visit Pontinvrea’ con cui vengono date tutte una serie di notizie, oggetto di segnalazione, riportano tutti il logo del Comune di Pontinvrea (Sv)”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha *“ritenuto che l'attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dall'Amministrazione in carica*

*del Comune di Pontinvrea (Sv) attraverso la pubblicazione di post sul succitato profilo social, sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della citata legge”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha *“rilevato che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Pontinvrea appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di impersonalità, cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito, in quanto tali post riportano segni distintivi dell'Amministrazione, in primis il logo del Comune di Pontinvrea”;*

PRESO ATTO che dall'esame istruttorio condotto, il Comitato ha ravvisato, con giudizio non unanime, una possibile violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000. Il parere contrario viene motivato come segue:

- con riferimento alla pagina *Facebook* “Visit Pontinvrea”, il Sindaco nelle controdeduzioni ha dichiarato che *“La pagina Facebook in questione non è mia e nemmeno ne sono l'amministratore”;*
- all'esito dell'istruttoria svolta *“non è stato possibile individuare l'identità degli amministratori della pagina Facebook “Visit Pontinvrea”;*
- *<<non risulta pertanto provato che la pagina Facebook “Visit Pontinvrea” sia uno strumento informativo di cui sia titolare il Comune di Pontinvrea, un gruppo consiliare o un singolo soggetto titolare di carica pubblica e che sia nella disponibilità ovvero sottoposta al controllo di uno di tali soggetti, né che siano stati utilizzati mezzi risorse personale e strutture assegnate alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze>>;*

CONSIDERATO che l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE della documentazione istruttorio e della pagina *Facebook* “Visit Pontinvrea”;

RILEVATO che lo stemma del Comune di Pontinvrea è apposto sulla foto profilo della pagina *Facebook* “Visit Pontinvrea”;

RILEVATO che sulla pagina *Facebook* “Visit Pontinvrea” risultano pubblicati, come accertato dal Comitato, contenuti riguardanti l'attività dell'Ente anche riferiti al collaudo dell'eliporto per l'atterraggio dei mezzi di soccorso del 118;

RILEVATO che i contenuti segnalati e gli ulteriori contenuti venuti a rilievo all'esito dell'attività istruttoria condotta, pubblicati sulla pagina *Facebook* "Visit Pontinvrea", ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che non si rintracciano elementi tali da attribuire al Comune o ai suoi amministratori la gestione del profilo *Facebook* "Visit Pontinvrea";

RITENUTO che l'apposizione dello stemma del Comune sulla foto profilo della pagina *Facebook* "Visit Pontinvrea" costituisce elemento necessario ma non sufficiente ai fini dell'attribuzione della stessa all'Amministrazione comunale;

RITENUTO in conseguenza di non condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pontinvrea (SV) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba